

ATTO COSTITUTIVO
Ente del Terzo Settore (ODV)



In data 14/04/2025 in Augusta (SR), presso la sede sociale in Via Filippo Turati n° 91

- Arena Antonella, nata ad Augusta (SR) il 08/05/1984 residente in Augusta cittadina italiana codice fiscale RNANNL84E48A494S;
- Caponigro Stefania nata ad Augusta (SR) il 27/08/1978 residente in Augusta cittadina italiana codice fiscale CPNSFN78M67A494V;
- D'Agostino Stefania nata a Catania (CT) il 18/03/1984 residente in Augusta cittadina italiana codice fiscale DGSSFN84C58C351F;
- Garufi Alessandra nata ad Augusta (SR) il 06/07/1979 residente in Augusta cittadina italiana codice fiscale GRFLSN79L46A494B;
- Caramagno Simona nata ad Augusta (SR) il 18/07/1977 e residente in Augusta cittadina italiana codice fiscale CRMSMN77L58A494M;
- Di Franco Maria Elena nata ad Augusta (SR) il 01/02/1988 e residente in Augusta cittadina italiana codice fiscale DFRMLN88B41A494D;
- Russello Veronica nata a Licata il 14/02/1982 e residente in Augusta cittadina italiana codice fiscale RSSVNC82B54E573R;
- Piccione Concetta nata a Modica il 26.09.1977 e residente in Augusta cittadina italiana codice fiscale PCCCCT77P66F258O;
- Carnemolla Daniela nata ad Augusta il 26/08/1993 e residente in Augusta cittadina Italiana codice fiscale CRNDNL93M66A494K;
- Armeniakou Iolanda nata a Corfù (GR) il 19/10/1963 residente in Villasmundo cittadina italiana codice fiscale RMNLND63R59Z115J;
- Carrubba Ilenia nata a Siracusa il 18/11/1995 e residente a Priolo Gargallo cittadina italiana codice fiscale CRRLNI95S58I754O;
- Zinno Edit nata ad Augusta l'1/11/1973 e residente in Augusta, cittadina italiana codice fiscale ZNNDTE73S41a494K
- Pizzorni Maria Stefania nata ad Augusta il 19/05/1977 residente in Augusta, cittadina italiana codice fiscale PZZMST77E59A494Y;

I presenti designano, in qualità di *Presidente* dell'Assemblea costitutiva, la Sig.ra D'Agostino Stefania la quale accetta e nomina per assisterla e coadiuvarla nella riunione la Sig.ra Carnemolla Daniela quale *Segretaria* ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i *motivi* che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello *Statuto* contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente *Atto costitutivo*, che viene *approvato all'unanimità*.

Le parti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: **"Centro Antiviolenza Nesea ODV"**, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Augusta e con durata illimitata.

ART. 2 - L'associazione ha sede legale in Augusta (SR), Via Filippo Turati n° 91

ART. 3 - Il patrimonio iniziale dell'associazione è di 3.000,00 euro.

ART. 4 - L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5 - I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo) sia composto da 4 componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

- Presidente: D'Agostino Stefania
- Vice – Presidente: Simona Caramagno
- Segretario: Daniela Carnemolla
- Tesoriere: Armeniakou Iolanda

ART. 6 - Il primo esercizio si chiuderà in data 31/12/2024. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 7 - L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 8 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto

Firme dei costituenti:

Arena Antonella

Caponigro Stefania

D'Agostino Stefania

Garufi Alessandra

Caramagno Simona

Di Franco Maria Elena

Russello Veronica

Piccione Concetta

Carnemolla Daniela

Armeniakou Iolanda

Carrubba Ilenia

Zinno Edit

Pizzorni Maria Stefania

[Handwritten signatures of the constituents]



Augusta, 14/04/2025

REGISTRATO a Siracusa - 5 MAG. 2025

al N. 232 Serie 3^a Anni 1990/2025

Importo € 200,00 (duecento/00)

comprendente dei diritti costituzionali e dei diritti speciali.

ADDETTO AL SERVIZIO

Cirino R. R.

Firma su delega del Direttore provinciale

d. no



N. 11497/2025

STATUTO
Centro Antiviolenza Nesea ODV

ART. 1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione: "**Centro Antiviolenza Nesea ODV**", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Augusta (SR) in via Filippo Turati n. 91 e con durata illimitata. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Statuto

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - Scopo, finalità e attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- e) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992;
- f) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- h) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

In via secondaria l'associazione può svolgere le seguenti attività generiche:

- a) L'Associazione si propone come luogo di comunicazione, solidarietà e iniziativa fra donne per fare emergere, conoscere, combattere, prevenire e superare la violenza culturale, fisica, psicologica e sessuale contro le donne e tutti i reati legati alla differenza di genere sul piano simbolico e reale, attraverso le seguenti attività:
- b) Attivare e gestire, ovunque e in numero illimitato, analoghi Centri Antiviolenza in sostegno e aiuto alle donne, sole o con figli minori, vittime di violenza, anche tramite contributi di privati e/o enti pubblici locali, regionali, nazionali ed europei.
- c) Portare all'attenzione della collettività il fenomeno della violenza contro le donne e i bambini tramite convegni, ricerche, laboratori artistici, corsi, concorsi, seminari, inchieste, statistiche e quant'altro possa servire per creare e consolidare una rete antiviolenza nel territorio operando in sinergia con le istituzioni civili e militari.
- d) Intervenire nei contesti dove perdurino pregiudizi, omissioni, deviazioni con effetti discriminatori o penalizzanti a discapito delle donne, costituendosi, se del caso e nelle forme consentite, come parte civile nei processi.
- e) Divulgare i saperi delle donne come strumento di ricchezza e di trasformazione culturale della società, incrementando e valorizzando la scrittura femminile.
- f) Contribuire alla costruzione di una cultura quotidiana della non-violenza, di pace, di disarmo, di qualità della vita, prendendo anche pubblica posizione rispetto agli eventi politici nazionali e mondiali.

L'attività associativa viene svolta dagli iscritti in modo personale, spontaneo e gratuito senza scopo di lucro e per puro spirito di solidarietà. I servizi e le attività dell'associazione non sono sostitutivi di quelli di competenza degli enti pubblici. L'associazione, infatti, si relaziona a tutte le istituzioni locali e nazionali, di qualunque colore siano, in quanto rappresentativa dei bisogni e dei diritti di una cospicua parte della popolazione, donne e minori vittime di violenza, cui esse istituzioni sono chiamate a dare risposte adeguate. L'organizzazione ha durata illimitata.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4 - Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge, ovvero 7. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del consiglio direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 5 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 6 - Qualità di volontario

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

ART. 7 - (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi:

- per mancato assolvimento del ruolo o delle mansioni e delle responsabilità assunte.
- per trasgressione della legge sulla privacy sia rispetto all'utenza, sia rispetto alle iscritte, sia rispetto all'Associazione quale soggetto privato;

può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 8 - Organi

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 9 - Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli iscritti, è presieduta dal Presidente e in caso di sua assenza dal vicepresidente o da un socio da questi espressamente nominato.

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

ART. 10 – Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- deliberare sul programma di attività e sulle iniziative proposte dal consiglio direttivo e dai soci stessi;
- Ricevere copia del bilancio consuntivo con diritto di verificarne la relativa documentazione
- Proporre il versamento di eventuali quote straordinarie ad integrazione del fondo comune in relazione a specifiche esigenze dell'attività sociale;
- Eleggere (fra i soci candidati) i componenti del Consiglio Direttivo alla scadenza del loro mandato triennale.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la *presenza della metà più uno degli associati presenti*, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Non hanno diritto ad intervenire alle convocazioni con voto deliberativo, i soci c.d sostenitori i quali versano una quota libera a sostegno economico dell'Associazione ma non svolgono alcuna attività di volontariato. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 11 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 6 membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto, tra le persone fisiche socie ovvero tra quelle indicate, tra i propri soci, dagli enti giuridici soci dell'Associazione. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto dalle seguenti cariche sociali: Presidente, Vicepresidente, Segretario/a, Tesoriera/e, Consigliera/e. I componenti durano in carica tre anni, salvo dimissioni, e sono rieleggibili. *Tutti* gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno cinque giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta da inviare ad ogni socio almeno una settimana prima della riunione per posta, per fax o per e-mail o, in caso di urgenza, per telefono. Il C. D. è convocato almeno quattro volte l'anno su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno metà dei suoi componenti. Le assemblee del C.D. sono valide con la presenza di metà più una delle sue componenti. Le delibere vengono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Delle sedute del C. D. viene redatto verbale a cura del segretario/a nominato dal Consiglio stesso. Dopo l'approvazione, il verbale viene comunicato, in copia, a tutti gli iscritti.

Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- stilare il regolamento interno per il corretto funzionamento dell'Associazione, aggiornandolo quando e dove occorra;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati; - stilare li regolamento interno per il corretto funzionamento dell'Associazione, aggiornandolo quando e dove occorra.
- deliberare su acquisti e vendita di beni mobili e immobili, sui contratti anche di lavoro subordinato, sulle convenzioni e sui rapporti di collaborazione di qualsiasi tipo e su ogni altro atto sia di ordinaria che straordinaria amministrazione.
- deliberare sull'apertura e il funzionamento delle sedi necessarie per lo svolgimento dell'attività sociale. nominando i rispettivi responsabili di sede.
- ratificare i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità o di urgenza.
- conferire incarichi e mansioni ai singoli iscritti, previa loro accettazione.

I componenti del Consiglio Direttivo hanno diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento delle proprie funzioni. Ove se ne presenti la necessità, ogni componente del C.D. ha facoltà di delegare le proprie attribuzioni ad un altro componente o al Presidente. Ogni componente può portare una sola delega. Inoltre:

Spetta al Vicepresidente:

- sostituire il Presidente, laddove richiesto, nei contesti in cui non fosse possibile presenziare;
- coadiuvarlo nella formazione degli iscritti relativamente alle proprie competenze e possibilità logistiche.

Spetta al Segretario:

- redigere i verbali di assemblea del C.D.
- tenere i registri degli iscritti
- curare l'esecuzione delle delibere e dare comunicazione e seguito agli eventuali provvedimenti disciplinari deliberati in assemblea di C.D.

Spetta al Tesoriere:

- riscuotere le quote associative
- tenere la contabilità
- allestire i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, dandone copia a tutti gli iscritti Spetta al

Spetta al Consigliere:

- curare i rapporti burocratici (permessi, istanze e simili) e mediare i rapporti fra i soci e il Direttivo la fine di risolvere nel migliore dei modi eventuali problemi e difficoltà di ogni singolo iscritto.

ART. 12 – (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Spetta al Presidente:

- curare le pubbliche relazioni con le autorità e con la stampa;
- convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci e l'Assemblea del Consiglio Direttivo;
- curare la formazione degli iscritti tramite corsi di primo e secondo livello, avvalendosi delle opportune figure professionali scelte per titoli e/o per anzianità di volontariato, interne o esterne all'associazione: avvocati, psicologi, pedagogisti, docenti, esperti nei vari campi e quant'altro ritenga necessario;
- concordare e presiedere i seminari formativi agli operatori delle varie categorie sociali medici di famiglia, ospedalieri, docenti, scolaresche, giornalisti, altre associazioni ecc....;
- presiedere, personalmente o per delega, gruppi di lavoro e laboratori che si formano all'interno dell'Associazione;
- sovrintendere alle attività e ai servizi dell'Associazione.

L'attività è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, salvo eventuale rimborso spese documentato nei limiti stabiliti.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 13 - Decadenza del consiglio direttivo e del presidente

Al Consiglio Direttivo si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. Il Consiglio Direttivo decade inoltre: a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti; b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti; c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea. In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade: a) per dimissioni; b) per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta. In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

ART. 14 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il fondo comune indivisibile dell'Associazione è costituito da:

- quote associative e contributi degli iscritti;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti; contributi di organismi internazionali; donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
-

proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate. L'esercizio finanziario termina il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 15 - Bilancio di esercizio

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore;
4. Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.
5. Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.
6. Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.
7. Dal bilancio consuntivo devono risultare – ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117- i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

È fatto divieto all'Associazione la distribuzione, anche in modo indiretto, di eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione si impegna a impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle di natura diversa.

ART. 16 - Organo di controllo e revisione legale dei conti

Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Terzo Settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 componenti, tutti revisori legali iscritti

ART. 17 - Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 18 - Volontari

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 20 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Firme dei costituenti:

Arena Antonella

Caponigro Stefania

D'Agostino Stefania

Garufi Alessandra

Caramagno Simona

Di Franco Maria Elena

Russello Veronica

Piccione Concetta

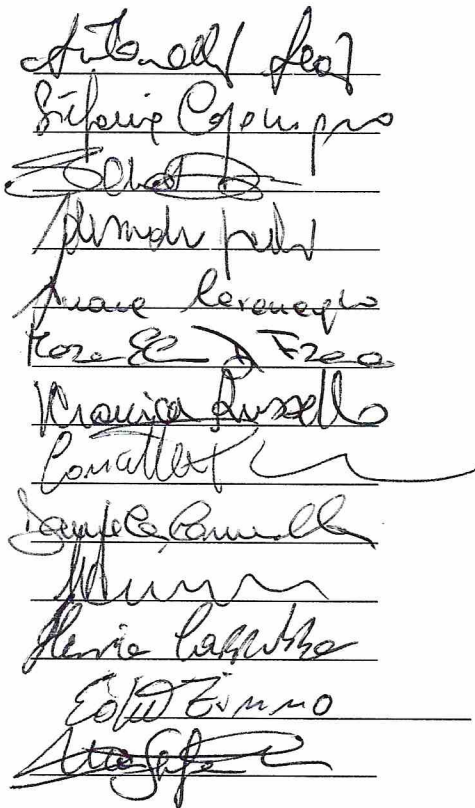
Carnemolla Daniela

Armeniakou Iolanda

Carrubba Ilenia

Zinno Edit

Pizzorni Maria Stefania



Augusta, 14/04/2025